

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 GENNAIO 2005 presso la sede di Apindustria di Verona, si sono incontrati:

- **Apindustria di Verona**, rappresentata dai Signori, Sonia Dal Corso Andrea Crescini, Armando Brunelli, Domenico Cereser, Pierino Vanti assistiti dal Direttore Luciano Veronesi e dal funzionario Mario Borin;

e

- **Fillea CGIL** di Verona rappresentata da Maurizio Azzalin e Mario Dal Forno;
- **Filca CISL** di Verona rappresentata da Mario Ortombina e Pizzo Giuliano;
- **Feneal UIL** di Verona rappresentata da G.Luigi Meggiolaro;

Per verificare le modalità di attuazione dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. per le Aziende del settore lapideo che applicano il Contratto ANIEM Confapi, avente per oggetto l'avvio della previdenza integrativa; e così come previsto dall'accordo provinciale del 13 Maggio 2004, in cui le parti a livello locale hanno concordato di aderire al Fondo ARCO già attivo per il settore industria, in ragione delle particolari caratteristiche e dimensione delle imprese Lapidee esistenti in provincia di Verona, riconosciuta con decreto della Regione Veneto in Distretto Produttivo.

La decisione di aderire al Fondo ARCO è stata assunta per ovviare agli inevitabili oneri burocratici, relativi alle movimentazioni di posizioni assicurative tra i diversi fondi costituiti dalle Associazioni imprenditoriali operanti nel territorio, in applicazione dei rispettivi CCNL, che si sarebbero verificate, a causa della elevata mobilità dei lavoratori da azienda ad altra, applicanti CCNL diversi.

Tutto ciò premesso le parti convengono, così come previsto dall'art.37 del CCNL, sul sottoindicato sistema di contribuzione e specificatamente :

1. una percentuale dello 1,2% a carico del lavoratore calcolata su paga base, contingenza ed edr prelevata dall'imponibile irpef (quindi esente da tassazione);
2. una percentuale dello 1,2% a carico dell'azienda calcolata sugli elementi di cui sopra (esenti da tassazione)
3. Per quanto riguarda la quota del TFR per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/04/1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale.
4. A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/04/93 e che a tale data siano privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturando.

Le parti ribadiscono che il diritto alla Previdenza Integrativa è stato maturato da parte dei lavoratori a partire dal 1/10/2001 e che solo ritardi di natura burocratica e/o contrattuali non hanno reso esigibile tale diritto.

Pertanto, al fine di regolamentare le situazioni pregresse, per i lavoratori che hanno aderito al Fondo entro il 31 dicembre '04 l'Azienda dovrà versare un contributo aggiuntivo al Fondo, con una aliquota mensile pari allo 0,8% in aggiunta a quanto previsto al capoverso 2) da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

Tali contributi aggiuntivi saranno versati al Fondo per un numero di mensilità pari al totale delle quote mensili che l'Azienda avrebbe dovuto versare nel periodo intercorrente dal 1/10/2001 alla data di presentazione in Azienda dell'adesione al fondo da parte del singolo lavoratore

Fermo restando il termine previsto del 31/12/04 per le situazione previste nel caso di contribuzioni pregresse, qualora si presentassero casi particolari, in sede Aziendale le parti contraenti il presente accordo si impegnano a ricercare idonee soluzioni.

Apindustria e Fillea, Filca e Feneal di Verona, ribadiscono di assumere i costi di pubblicazione di un opuscolo informativo sulle prestazioni erogate dal fondo, sui sistemi di versamento e gestione delle posizioni assicurative, sui diritti dei soci, sugli organi amministrativi e di controllo; la sua distribuzione capillare per il tramite delle imprese aderenti; inoltre provvederanno alla diffusione di apposite circolari ad imprese e commercialisti per chiarire le modalità di raccolta delle adesioni, delle quote associative, dei versamenti da parte dei soci e del loro trasferimento alla banca depositaria indicata dal fondo ARCO.

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti ribadiscono di attenersi alle norme di legge, del CCNL e quanto previsto dallo statuto del Fondo ARCO.

Viene lasciata facoltà a livello aziendale, di optare per la liquidazione dei ratei di maggiorazione contributiva, tramite versamenti una tantum di pari valore, con l'unica raccomandazione di non superare le quote di versamento in area di decontribuzione, che comporterebbe la perdita dei benefici di legge sull'intero versamento annuale.

In tal caso diventa obbligatorio procedere ad apposito incontro redigendo verbale di accordo da inviare al Fondo ARCO

Letto, approvato e sottoscritto

APINDUSTRIA

Fillea CGIL

Filca CISL

Feneal UIL

Verona 31 gennaio '05